

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 11/05/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con separati ricorsi, spediti a mezzo posta il 10 dicembre 2010, la Dedem Automatica s.r.l., in persona del rappresentante legale "pro tempore", impugnava gli avvisi di accertamento dell'Aipa (Agenzia italiana per pubbliche amministrazioni), coi quali le era stato chiesto il pagamento della somma di € 519,00 (€144,00 + € 375,00) per imposta di pubblicità, interessi e sanzioni.

Sosteneva, invocando la Circolare n. 3/DPF del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2002, che l'imposta non era dovuta e chiedeva l'annullamento degli avvisi di cui sopra.

L'Aipa non si costituiva in giudizio e la controversia, disposta la riunione dei procedimenti, veniva trattata in pubblica udienza.

### **Motivi della decisione**

Va premesso: 1) che l'art. 2-bis, comma 1, della legge 24 aprile 2002 n. 75 (legge di conversione del d.l. 22 febbraio 2002 n. 13) stabilisce che il tributo o il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari «non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi ... , per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati ... »; 2) che il successivo comma 5 dispone che « Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie »; 3) che il comma 6 prescrive, infine, che «In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».

Dal collegamento delle disposizioni predette si evince: 1) che l'imposta di pubblicità non è dovuta, ove la superficie complessiva dell'insegna non superi i 5 metri quadrati; 2) che, nel caso di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Nel senso che, come affermato nella Circolare prodotta dalla ricorrente, «il titolare del mezzo pubblicitario deve pagare il tributo o il canone commisurandolo a detta superficie e non ... alla misura che risulta dalla differenza tra la superficie complessiva dell'insegna ed i 5 metri quadrati a cui si riferisce la norma»; 3) che gli stessi principi valgono nel caso di pluralità di insegne. Per cui, come pure affermato dalla Circolare, ove « una delle insegne abbia la superficie di 3 metri quadrati e l'altra di 4 metri quadrati ..., essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadrati - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione».

Ciò posto, con riferimento ai singoli ricorsi, si osserva R.G.R. n. 97/11.

Dall'avviso di accertamento risulta che le tre insegne avevano una superficie complessiva superiore ai 5 mq. (mq. 2,50 + mq. 5,00 + mq. 5,00 = mq. 12,59). Ne consegue che, in base ai criteri indicati dalla Circolare, il calcolo dell'imposta effettuato dall'Aipa - la concessionaria ha commisurato l'imposta all'intera superficie e non ha accordato alcuna esenzione - appare corretto.

Il ricorso va pertanto respinto.

Dall'avviso di accertamento si evince che le quattro insegne avevano una superficie complessiva di mq. 4,50 (mq. 1,50 + mq. 1,00 + mq. 1,00 + mq. 1,00). Pertanto, non superando tale superficie complessiva i 5 mq., l'imposta non era dovuta, trovando applicazione, operando, indipendentemente dalla pluralità delle insegne, l'esenzione di cui al 1° comma dell'art. 2-bis della legge n. 75/2002. Con la conseguenza che, accolto il ricorso, l'impugnato avviso di accertamento va dichiarato illegittimo ed annullato.

L'esito della controversia induce ad escludere il diritto della ricorrente alla ripetizione delle spese sostenute nel procedimento in cui è risultata vittoriosa.

**P.Q.M.**

la Commissione, così provvede: 1) respinge il ricorso relativo al procedimento n. 97/11 R.G.R.; 2) accoglie il ricorso afferente al procedimento n.103/11 ed annulla, per l'effetto, l'impugnato avviso di accertamento; 3) esclude il diritto della ricorrente alla ripetizione delle spese.